

SOCIALISMO REALE

“Il Comune competente dovrà altresì attentamente verificare che le forme prescelte per l’acquisizione dei requisiti di cui alle suddette lettere b), c) ed e) dell’articolo 3, comma 1, del r.r 7/2012, risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese funebri propri della l.r. 15/2011. Il Comune è chiamato, inoltre, a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sull’attività funebre ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell’attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall’impresa in sede di presentazione della SCIA e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese. Ai fini dell’attività di verifica il Comune acquisisce opportuna documentazione, a titolo esemplificativo, atto costitutivo e statuto del Consorzio, contratti stipulati o documenti equipollenti. “

Nella prima parte abbiamo evidenziato l’idiozia di una normativa che pretende di decidere al posto dell’imprenditore come utilizzare le risorse umane e se utilizzare le risorse umane.

Il legislatore però non si è accontentato, il Comune viene trasformato in un organo tecno-burocratico di stampo sovietico che, non si sa con quali competenze, può a sua discrezione entrare nelle aziende e decidere se l’imprenditore ha scelto in maniera corretta l’utilizzo delle risorse umane. Siamo al delirio senza fine, la cosa sconcertante è che una follia giuridica del genere sia passata senza che nessuno abbia opposto alcuna obiezione.

La ciliegina arriva adesso:

“Per quanto riguarda il caso in cui l’impresa funebre non sia in grado di provvedere in modo autonomo al trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione o al trasferimento del cadavere o di ceneri e di resti mortali, oltre alle possibilità previste, in via generale, al comma 3 dell’articolo 3, potrà, in alternativa, dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale da adibire alla movimentazione dei feretri (come previsto dal comma 2 dell’articolo 3), requisito che dovrà essere anch’esso autocertificato al momento della presentazione della SCIA. ”

Ma come, prima bisogna assumere quattro lavoratori altrimenti non si è una impresa funebre e poi si deroga a fantomatiche “strutture per la fornitura di personale”?

La normativa nazionale parla di Agenzie Interinali le uniche autorizzate alla somministrazione di personale, mai sentito parlare di “strutture” queste figure escono fuori solo quando si parla di “affitto di manodopera” quale fattispecie illegale.

Inoltre se ho la possibilità di ricorrere a queste fantomatiche “strutture per la fornitura di personale” cosa assumo a fare personale?

Un impresa artigiana necessita di personale solo per il trasferimento del feretro, per il resto della sua attività che consiste nel produrre servizi necessari alla famiglia dolente è determinante la figura dell'artigiano e non altre.

E' evidente la volontà della normativa di tutelare interessi particolari, interessi di lobby che nulla hanno a che far con l'onoranza funebre artigiana e con le problematiche delle famiglie dolenti.